



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 07/03/2023

Sessione Ordinaria_ prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2023

L'anno duemilaventitré, addì sette del mese di marzo, alle ore 08:30, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, presso l'Aula Magna di Geotecnologie, si è riunito il Consiglio.

La seduta è Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
SPADACCIO ELENA	Si		MARZI DANIELE	Si	
MARZIALI ALBERTO	Si		NALDINI CATIA	Si	
BUCCIANI GIOVANNI	Si		SCARNICCI STELLA	Si	
FABBRINI SIMONA	Si		LEGNAIUOLI CHIARA	Si	
GIROLAMI ROBERTA	Si		GUIDELLI ANTONIO	Si	
MUGNAI TESSA	Si		PIERAZZI TOMMASO	Si	
PIERACCINI FRANCESCA	Si				
RINALDO RAFFAELE	Si				
SINNI RICCARDO	Si				
TANZI MASSIMO	Si				
VADI VALENTINA	Si				

Totale presenti: 17 Totale assenti: 0

La Sig.ra Elena Spadaccio nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Romano.

Partecipano inoltre, ai sensi dell'art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori:

ERMINI LAURA	[X]	PELLEGRINI FRANCESCO	[X]
FRANCHI FABIO	[]	ROMEI PAOLA	[X]
GARUGLIERI NADIA	[X]		

Proposta n. 35 del 15/02/2023

U.O. Finanze e contabilità Servizio Risorse

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2023

I Consiglieri Comunali presenti sono 17.

Il consigliere di "Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno" Francesca Pieraccini, il consigliere di "Liste Civiche Sangiovesi" Catia Naldini e il capogruppo di "M5S" Tommaso Pierazzi, vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 29/07/2022 avente per oggetto: "Svolgimento dei Consigli Comunali e delle Commissioni Consiliari in videoconferenza e modalità mista - approvazione regolamento", seguiranno il Consiglio da remoto.

Alle ore 11,24 il Segretario Comunale apre di nuovo il Consiglio Comunale .

Su richiesta del Vice Presidente, il consigliere di "Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno" Simona Fabbrini rende noto che il punto in trattazione "Approvazione aliquote IMU-anno 2023" è stato approvato a maggioranza dalla II^a Commissione Consiliare in occasione della seduta del 04 marzo 2023 con voti n. 4 favorevoli e 1 astenuto.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all'assessore Paola Romei, che provvede all'esposizione della presente deliberazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri a formulare eventuali domande, interventi e dichiarazioni di voto.

Alle ore 11,25 per problemi tecnici lascia l'Aula il consigliere di "Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno" Francesca Pieraccini.

I Consiglieri presenti sono 12.

Nessun intervento, nessuna dichiarazione di voto.

Alle ore 11,30 si procede alla votazione della deliberazione in oggetto.

L'audio integrale del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari è reperibile negli allegati della delibera C.C.n.13 del 07marzo 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020.

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU.

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili.

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento e che, con la legge finanziaria n. 178 del 30/12/2020, sono intervenute modifiche normative all'entrata comunale in oggetto, relativamente a:

- **Comma 48** che prevede la riduzione alla metà, a decorrere dall'anno 2021, per l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

- **Comma 599** che esenta dalla prima rata dell'IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, contestualmente incrementando l'apposito Fondo di ristoro per i comuni.

Si tratta in particolare dei seguenti immobili:

- 1) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
 - 2) alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze.

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU.

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU.

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%.

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento.

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale.

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento.

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento.

CONSIDERATO che i predetti fabbricati sono stati assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono esenti a decorrere dal 2022 in poi, in presenza delle condizioni suddette ex art.1 c.751 L.160/2019.

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento.

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, potevano aumentare ulteriormente l'aliquota massima stabilita nell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, potevano solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, avevano la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto (ancora da emanare) del Ministro dell'economia e delle finanze.

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza tenere conto del vincolo normativo relativamente al prospetto.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto (ancora da emanare) delle aliquote.

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto (da emanare) delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere successivamente all'anno d'imposta 2021, oppure successivamente all'emanazione del predetto decreto.

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art.1, comma 837, della legge n.197/2022 (legge di bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del MEF, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;

- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria".

ATTESO che ai sensi del comma 767, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO per quanto sopra, sulla base di simulazioni compiute dal Servizio Entrate, al fine di mantenere i servizi erogati questo ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di approvare le aliquote 2023, confermando le aliquote già approvate per il 2022 come di seguito descritte:

ALIQUOTA ORDINARIA	1,06 per cento
---------------------------	-----------------------

Tale aliquota si applica in via ordinaria a tutti gli oggetti d'imposta. Per le fattispecie più sotto riportate si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse e con le precisazioni che seguono:

1)	ABITAZIONE PRINCIPALE ricadenti nelle categorie A1/A8/A9 e relative pertinenze	0,60 per cento
2)	Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito (contratto non registrato) a parenti in linea retta entro il primo grado. Nell'immobile l'utilizzatore deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione, (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui l'occupante sia comproprietario dell'abitazione utilizzata.	0,63 per cento
3)	Immobili ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato, ivi compreso gli alloggi ad uso abitativo concessi in locazione con stipula di contratti a canone concordato (ex lege 431/1998)	1,02 per cento
4)	Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito (contratto non registrato) a parenti in linea retta e collaterale non oltre il secondo grado. Nell'immobile l'utilizzatore deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione, (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui l'occupante sia comproprietario dell'abitazione utilizzata.	1,02 per cento
5)	Immobili cat. D	1,06 per cento, aliquota ordinaria, di cui 0,76 allo Stato e 0,30 al Comune
6)	Immobili posseduti dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di	0,55 per

	servizio alle persone (ASP)	cento
7)	Immobili di categoria A10/C1/C3/	0,95 per cento
8)	AREE EDIFICABILI	1,06 per cento
9)	TERRENI, (salvo terreni esenti in base al c.13 art.1 della legge n. 208/2015	1,06 per cento
10)	Aliquota per beni merce (i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) c.751 1.160/2019, a decorrere dal 1/1/2022	0 per cento
11)	Fabbricati rurali strumentali	0,10 per cento

PRECISATO che nel caso in cui il contratto di comodato sia registrato, secondo il disposto dell'art. 1 comma 10 della legge 208/2015 e nel rispetto dei requisiti previsti dalla stessa norma, si applica l'aliquota ordinaria dello 1,06 essendo la base imponibile ridotta del 50%.

RITENUTO altresì confermare anche per il 2023, nella misura di Euro 200,00, la detrazione per l'abitazione principale ex c.749 art.1 L.160/2019 e le relative pertinenze spettante per le fattispecie elencate al punto 1 e, ai sensi del co. 10 art.1 L.208/2015 modificativa dell'art. 13 D.L.201/2011, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP.

RITENUTO di confermare per l'anno 2023, come per gli anni precedenti l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili a titolo di proprietà o usufrutto che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

RITENUTO di prevedere al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, relativamente all'assimilazione di cui sopra, la presentazione di specifiche documentazioni da parte dei contribuenti interessati, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune, da far pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 30 giugno del 2024, indicando gli immobili oggetto di assimilazione, dando atto che ove la comunicazione di cui sopra non sia presentata in detti termini, il soggetto passivo decade dal beneficio.

RITENUTO, altresì, disporre sempre al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, la presentazione di specifiche documentazioni da parte dei contribuenti soggetti passivi di cui al punto 2) e 3) e 4), da far pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 30 giugno del 2024, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune stesso, dando atto che ove la comunicazione di cui sopra non sia presentata in detti termini il soggetto passivo decade dal beneficio.

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici.

PRESO ATTO del parere favorevole espresso a maggioranza dalla II^a Commissione Consiliare "Bilancio, Sanità e attività Produttive" nella seduta del 04 marzo 2023a norma dell'ar 29 del regolamento del Consiglio Comunale.

ACQUISITI il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, da parte del Dirigente dell'Area Amministrativa finanziaria e servizi al cittadino e sotto il profilo della regolarità contabile, del Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento comunale di contabilità.

CON VOTI n. 8 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno), 4 contrari (Liste Civiche Sangiovesi di cui 1 consigliere da remoto, Lega Salvini Premier e M5S da remoto) e 0 astenuti espressi, nelle forme di legge, dai 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1_ DI DARE ATTO che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2_ DI APPROVARE per l'anno 2023 le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria:

ALIQUOTA ORDINARIA	1,06 per cento
---------------------------	-----------------------

Tale aliquota si applica in via ordinaria a tutti gli oggetti d'imposta. Per le fattispecie più sotto riportate si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse e con le precisazioni che seguono:

1)	ABITAZIONE PRINCIPALE ricadenti nelle categorie A1/A8/A9 e relative pertinenze	0,60 per cento
2)	Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito (contratto non registrato) a parenti in linea retta entro il primo grado. Nell'immobile l'utilizzatore deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione, (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui l'occupante sia comproprietario dell'abitazione utilizzata.	0,63 per cento
3)	Immobili ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato, ivi	1,02 per cento

	compreso gli alloggi ad uso abitativo concessi in locazione con stipula di contratti a canone concordato (ex lege 431/1998)	
4)	Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito (contratto non registrato) a parenti in linea retta e collaterale non oltre il secondo grado. Nell'immobile l'utilizzatore deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione, (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui l'occupante sia comproprietario dell'abitazione utilizzata.	1,02 per cento
5)	Immobili cat. D	1,06 per cento, aliquota ordinaria, di cui 0,76 allo Stato e 0,30 al Comune
6)	Immobili posseduti dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizio alle persone (ASP)	0,55 per cento
7)	Immobili di categoria A10/C1/C3/	0,95 per cento
8)	AREE EDIFICABILI	1,06 per cento
9)	TERRENI, (salvo terreni esenti in base al c.13 art.1 della legge n. 208/2015	1,06 per cento
10)	Aliquota per beni merce (i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) c.751 1.160/2019, a decorrere dal 1/1/2022	0 per cento
11)	Fabbricati rurali strumentali	0,10 per cento

3_ DI PRECISARE che nel caso in cui il contratto di comodato sia registrato, secondo il disposto dell'art. 1 comma 10 della legge 208/2015 e nel rispetto dei requisiti previsti dalla stessa norma, si applica l'aliquota ordinaria dello 1,06 essendo la base imponibile ridotta del 50%.

- 4_ DI CONFERMARE** nella misura di Euro 200,00 la detrazione per l'abitazione principale ex c.749 art.1 L.160/2019 e le relative pertinenze per le fattispecie elencate al punto 1) e ai sensi del co. 10 art.1 L.208/2015 modificativa dell'art. 13 D.L.201/2011 conv. in L. 214/2011, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP.
- 5_ DI CONFERMARE** l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
- 6_ DI CONFERMARE**, al momento, i valori di riferimento delle aree edificabili deliberati con DGM n. 94/2015.
- 7_ DI PREVEDERE** al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, relativamente all'assimilazione di cui sopra, la presentazione di specifiche documentazioni da parte dei contribuenti interessati, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune, da far pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 30 giugno del 2024, indicando gli immobili oggetto di assimilazione, dando atto che ove la comunicazione di cui sopra non sia presentata in detti termini, il soggetto passivo decade dal beneficio.
- 8_ DI DISPORRE** sempre al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, la presentazione di specifiche documentazioni da parte dei contribuenti soggetti passivi di cui al punto 2) e 3) e 4), da far pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 30 giugno del 2024, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune stesso, dando atto che ove la comunicazione di cui sopra non sia presentata in detti termini il soggetto passivo decade dal beneficio.
- 9_ DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU si rimanda all'apposito regolamento comunale in vigore e alla normativa statale che disciplina l'imposta.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000,

CON VOTI n. 8 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno), 4 contrari (Liste Civiche Sangiovesi di cui 1 consigliere da remoto, Lega Salvini Premier e M5S da remoto) e 0 astenuti espressi, nelle forme di legge, dai 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento *immediatamente eseguibile*.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 35 del 15/02/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2023

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
Dott.ssa Antonella Romano
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA CITTADINANZA *Economico-Finanziario, Risorse umane e organizzazione e patrimonio*

Vista la Proposta n. 35 del 15/02/2023, avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2023", si esprime il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sottoscritto dal funzionario
Servizio Economico-Finanziario
Dott.ssa Susanna Benucci
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

La videoregistrazione della seduta consiliare e delle commissioni consiliari sono reperibili al link:
<https://comunesgv.civicam.it/>

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente
Sig.ra Elena Spadaccio
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Romano
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD